



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione (1) Straordinaria

(2) prima convocazione

Atto N. 8

**OGGETTO : ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2019:
APPROVAZIONE.**

del 25/02/2019

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 18,10 si è riunito nella sala consiliare il Consiglio Comunale in (3) pubblica adunanza in seguito a determinazione del Presidente del Consiglio Comunale in data 20/02/2019 previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificata nei termini di Legge, come da referto del Messo Comunale.

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
LUPI ANGELO	X		SAPOCHETTI LORENA	X	
DAPPI RITA		X	BIANCHI IOLE	X	
ROSSI MAURO	X		MAGGI CRISTIAN	X	
MANCINI SILVIA	X		BOCCUCCIA SERGIO	X	
BELTRAMME GIULIO	X		SAPOCHETTI ALESSANDRO	X	
MARCHIONNI DANIELE		X	CASALI MATTEO	X	
TAURONE MARCO	X		CHIALASTRI GIANLUCA	X	
TREDICINI BENITO	X		BARACOCOLI MANILA	X	
PULCINI MASSIMILIANO	X				

Presenti N. 15

Assenti N. 2

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Pulcini Massimiliano.

Partecipa il Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale, Dott.ssa Giada De Francesco.

Verificato che il numero dei Presenti è legale per validamente deliberare in (2) prima convocazione, il Sig. Presidente dichiara aperta l'adunanza. Vengono dal Presidente nominati scrutatori i signori: Tredicini, Sapochetti Lorena, Baracocoli.

- (1) Ordinaria o Straordinaria
(2) Prima o Seconda
(3) Pubblica o Segreta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1) con gli articoli 8 e 9 del D. Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni) è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;

2) la normativa IMU fa rinvio (con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative) al D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni),che ha istituito e disciplinato l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

3) con l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive modificazioni ed integrazioni) e stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL n. 201/11;

4) all'art.13 comma 13 bis del D.L. n. 201/11 è previsto che " A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'*articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

5) dall'annualità 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1 comma 639 Legge 147/2013 e ss.mm.ii. è stata istituita e applicata la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'IMU (di natura patrimoniale) e di una componente riferita ai servizi (T.A.R.I. e T.A.S.I.), il comma 703 della Legge 147/2013 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU che, pertanto, continua ad essere applicabile anche alla I.U.C.-IMU laddove non sostanzialmente modificata dalla normativa I.U.C. (con particolare riferimento alle norme sulle procedure di controllo e sulle sanzioni, di cui all'art. 1 commi 692 e ss.della stessa Legge 147/13);

Premesso inoltre che:

- il 28/12/2015 è stata approvata la L.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art.1 comma 999;
- nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa IMU di cui all'art.13 D.L.201/11 e all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, con particolare riferimento:

1. alla disciplina IMU dei terreni agricoli, con esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art.7 comma 1 lett.h) del D.Lgs.504/92 (riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/93) ed

esenzione IMU dal 2016 per le seguenti tipologie di terreni agricoli:

a) terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) terreni ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile .

2. all'introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in costanza dei previsti requisiti (L.208/15, art.1 comma 10 lett.b, che integra l'art.13 comma 3 del D.L.201/11) ;

3. all'introduzione dell'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis) ;

4. all'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L.208/15, art.1 comma 15, che modifica l'art.13 comma 2 del D.L.201/11);

- la medesima Legge prevede, inoltre, all'art.1 comma 26, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto l'art. 1 comma 37 della legge n. 205/2017 che estende al 2018, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

Visto e richiamata la legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 che non ha riproposto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali per il 2019;

Visto l'articolo 1 comma 1092 della legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018: *"All'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori ».*

Visto lo schema di bilancio per il triennio 2019-2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 29/01/2019 e ritenuto di assicurare attraverso la determinazione delle aliquote IUC-IMU per il 2019 gli equilibri di bilancio;

Dato atto che:

- l'art.1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) - al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per IMU - apporta varie modifiche all'art.1 L.228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 istitutiva della IUC, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii (ivi comprese le recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15), nonché il D.Lgs.504/92;
- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

- l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il decreto del Ministero dell'interno datato 7/12/2018 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
- il successivo decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

Visti gli art. 52 D. Lgs 446/97 e l'art. 7 del D. Lgs 267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 19/02/2018 di approvazione delle aliquote e detrazioni imu per il 2018;

Richiamata la deliberazione n. 6 del 15/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta ha proposto al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote IUC-IMU per il 2019;

Preso atto:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del II Dipartimento;
 - del parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal L. n. 174/2012;
- Visto l'art. 42 comma 2 lettere b) ed f) del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

Con voti

Presenti 15 - Votanti 15 – Favorevoli 10 – Contrari 5 (Baracoccoli, Casali, Boccuccia, Sapochetti Alessandro, Chialastri) – Astenuti 0 -

DELIBERA

Di stabilire che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale

- 1) di regolamentare per il **2019, con efficacia dal 1 gennaio 2019**, ai sensi di legge, le seguenti aliquote della I.U.C.- IMU (imposta municipale propria) di cui all'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii. e detrazione come segue:
 - **aliquota dello 0,56 per cento** relativamente alle unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 , e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
 - **aliquota dello 0,76 per cento** relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze) , escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'*articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*»;
 - **aliquota dello 0,76 per cento** relativamente alle unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali

- C/1 e C/3 nonché alle attività produttive riconducibili alla categoria D/7, di proprietà dell'esercente, previa presentazione di apposita dichiarazione;
- **aliquota dello 0,90 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 previa presentazione di dichiarazione;
 - **aliquota dell'1,04 per cento** per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (esclusa la categoria D/7 alle condizioni di cui sopra), di cui lo 0,28 per cento riservato al Comune e lo 0,76 per cento riservato allo Stato;
 - **aliquota (ordinaria) dell'1,04 per cento** relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopraelencate fattispecie agevolative.
- **detrazione:** in base all'art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 2) Le dichiarazioni per l'utilizzo delle aliquote agevolate (relativamente alle unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 nonché alle attività produttive riconducibili alla categoria D/7, di proprietà dell'esercente e per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431) dovranno essere presentate entro il termine di versamento del saldo dell'anno d'imposta per il quale si chiede l'agevolazione (sugli appositi modelli che verranno messi a disposizione). Tali dichiarazioni non producono effetti per gli anni successivi.
 - 3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
 - 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
 - 5) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione il cui esito è il seguente:

Presenti 15 - Votanti 15 – Favorevoli 10 – Contrari 5 (Baracocoli, Casali, Boccuccia, Sapochetti Alessandro, Chialastri) – Astenuti 0 -

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale


IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giada De Francesco

IL CONS. ANZIANO
F.to Rossi Mauro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Massimiliano Pulcini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 06 MAR 2019



Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Giada De Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Messo Comunale

IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA

Con la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va
F.to Dott.ssa Giada De Francesco

Comune di Cave
Provincia di Roma

Verbale n.03 del 18/02/2019

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni Imu 2019.

Il sottoscritto Gianluca Scotti Covella Revisore dei conti del Comune di Cave nominato con delibera consiliare n.44 del 20/12/2018.

Visto l'articolo 239 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Visto il parere favorevole, emesso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del II Dipartimento;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.

In Fede

Pomezia, li 18/02/2019

Gianluca Scotti Covella
L'Organo di Revisione

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./C.M. n. 8 del 25/02/2019

Il Segretario Comunale



F.to Segretario Generale
Dott.ssa Giada De Francesco